



Federazione Confisal-UNSA

Coordinamento Nazionale ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma

Mail: ordini.professionali@confisal-unsal.it

PEC: ordiniprofessionali.confisal.unsa@pec.it

Sito: <https://ordiniprofessionali-unsal.it>

Roma, 11 maggio 2023

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Considerate alcune sollecitazioni pervenute e la variegata casistica presente sul territorio nazionale, riteniamo necessario fare il punto sulle norme che regolano l'iscrizione alle casse previdenziali dei lavoratori dipendenti da Ordini e Collegi Professionali.

Il punto di partenza non può che essere la norma riportata dall'INPS, ovvero la circolare n. 40 del 15.3.2022 che riassume ed individua chiaramente l'ambito di riferimento (questa circolare è reperibile integralmente nel nostro sito).

Se il quadro normativo, in riferimento alla specifica natura giuridica degli Ordini e Collegi Professionali, individua espressamente il comparto degli Enti Pubblici non Economici ai fini dell'applicazione dei CCNL (EPnE poi confluito nel Comparto delle Funzioni Centrali dello Stato), la gestione previdenziale ai fini pensionistici dei loro dipendenti ha avuto una storia particolare che oggi può determinare, di fatto, alcune differenze tra gli stessi lavoratori.

Nel 1935 viene disciplinata l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia o Superstiti (IVS) come forma previdenziale per la generalità dei lavoratori dipendenti, consentendo però ai dipendenti di Amministrazioni statali, delle Province, dei Comuni e delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) di essere esonerati dall'iscrizione all'AGO (gestita dall'INPS) in quanto titolari di apposito trattamento di previdenza e quiescenza.

Tuttavia (ad integrazione di quanto sopra riportato) disposizioni di legge intervenute successivamente (negli aa. 1955, 1962, 1965, 1967, 1975 e 1991) hanno previsto, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti parastatali, la possibilità di iscrivere il proprio personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche (riconguibili all' ex INPDAP per es. la CPDEL, con conseguente esonero dall'obbligo AGO-INPS) tramite l'adozione di apposita deliberazione da presentare improrogabilmente entro il 26.2.1992 e soggetta ad una esplicita approvazione mediante un Decreto Interministeriale.



Federazione Confasal-UNSA

Coordinamento Nazionale ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma

Mail: ordini.professionali@confasal-unsal.it

PEC: ordiniprofessionali.confasal.unsa@pec.it

Sito: <https://ordiniprofessionali-unsal.it>

Nei primi anni 2000 un parere del Consiglio di Stato, a seguito di norme inerenti la riforma di riordino (dell'INPS) e soppressione degli Enti Pubblici di assistenza e previdenza (dell'INPDAP, poi confluito in INPS) sembrava aver messo in discussione il quadro di riferimento normativo.

Da qui la nota del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che nel 2007 rilevava che *"il personale dipendente degli ordini e collegi professionali è obbligatoriamente iscritto all'INPDAP, ad eccezione di quello già dipendente all'atto della trasformazione in Ente Pubblico, il quale mantiene l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n. 379/1955 e dell'art. 5 comma 7, della L. n. 274/1991"*.

L'orientamento del Consiglio di Stato, origine della nota sopra riportata, non ha però trovato conferme nella giurisprudenza successiva per cui l'INPS ha poi rilevato che in realtà, in entrambe le disposizioni richiamate nella nota, non veniva contemplata l'ipotesi del mantenimento dell'iscrizione obbligatoria alla gestione previdenziale privata (cioè l'AGO dell'INPS) ma piuttosto la possibilità di iscrizione alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL ex INPDAP) qualora però l'Ordine o Collegio Professionale avesse adottato la delibera di massima prevista dalle norme e poi autorizzato con Decreto Interministeriale.

Sulla base delle disposizioni normative, quindi, il personale degli Ordini e Collegi Professionali oggi è obbligatoriamente assicurato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD dell'INPS) tranne coloro i quali al 26.2.1992 risultino in servizio presso una amministrazione che sia stata esplicitamente autorizzata (mediante Decreto Interministeriale) ad assicurare i propri dipendenti alla CPDEL ex INPDAP.

Specifichiamo meglio: in assenza di specifica autorizzazione ricevuta (con il conseguente esonero dall'AGO dell'INPS), gli Ordini e Collegi Professionali non possono iscrivere personale alla gestione pubblica ex INPDAP (es. CPDEL). È possibile iscrivere i dipendenti solo al FPLD dell'INPS.

Quindi, al riguardo di altre anomalie riscontrate (per esempio alcuni Ordini inseriti in altri settori/categorie tipo Commercio o Terziario in genere), fermo restando l'applicazione del CCNL Funzioni Centrali ai dipendenti, dovremmo considerare che un lavoratore di questi settori (sempre per fare un esempio, un dipendente in un supermercato) ha comunque l'obbligo di iscrizione al FPLD dell'INPS e, a parte l'evidente errore di inquadramento, il dipendente dell'Ordine non subisce un danno a livello contributivo in quanto rientra nella norma generale sopra riportata.



Federazione Confasal-UNSA

Coordinamento Nazionale ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma

Mail: ordini.professionali@confasal-unsal.it

PEC: ordiniprofessionali.confasal.unsa@pec.it

Sito: <https://ordiniprofessionali-unsal.it>

Riteniamo che situazioni difformi dalla norma devono essere prontamente riconfigurate, tenendo conto che gli errori commessi (evidentemente da parte dell'amministrazione) non possono generare alcun danno ai lavoratori e che eventuali procedure onerose per la regolarizzazione della situazione contributiva devono essere poste interamente a carico dell'amministrazione.

A disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti

IL COORDINATORE NAZIONALE

Paolo Cali